

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 136/1971 SUL BENZENE

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione nazionale e nella pratica e con particolare riferimento all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Premessa

Si ritiene opportuno evidenziare, in premessa, che l'attuale normativa nazionale di riferimento sul benzene è costituita dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dall'articolo 35 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (*Legge comunitaria 1993*), che ha sostituito la Legge 5 marzo 1963, recante le disposizioni relative alla *Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative*.

In considerazione della cancerogenicità del *Benzene*, ci si riferisce, in particolare, al Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Capo II del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, recante disposizioni relative alla *Protezione da agenti cancerogeni e mutageni* ed all'Allegato XLIII dello stesso Decreto, per gli aspetti concernenti il valore limite di esposizione al benzene.

In riferimento all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

Articolo 1

In merito al quesito di cui all'articolo 1, si rinvia alle normative riportate in premessa, tra le quali sono comprese le disposizioni che prevedono l'adozione delle misure di protezione previste dalla Convenzione in esame e da applicare alle attività lavorative di cui al presente articolo.

Articolo 2

In merito al quesito di cui all'articolo 2, si fa presente che le limitazioni all'uso del benzene e ai prodotti che lo contengono hanno determinato la necessità di utilizzare agenti chimici sostitutivi del benzene (altresì detto benzolo) che risultino innocui o meno nocivi.

Le disposizioni che disciplinavano l'utilizzo di questi ultimi (artt. 18, 19 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303), sono state successivamente sostituite dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. In particolare, il primo comma dell'articolo 235 del Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Decreto citato, prevede che

il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulti nocivo o risulti meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 3

In merito al quesito di cui all'articolo 3, si fa presente che al momento non esistono deroghe temporanee in riferimento alle disposizioni richiamate nel presente articolo.

Articolo 4

In merito al quesito di cui all'articolo 4, occorre fare nuovamente riferimento al Decreto legislativo n. 81/08, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, in particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 235. In base a questi ultimi, *se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile* (comma 2). E il comma 3 continua precisando che *se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'Allegato XLIII recante i Valori limite di esposizione professionale*, che così vengono espressi:

Nome agente	EINECS (¹)	CAS (²)	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (³)	ppm (⁴)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (⁵)	1 (⁵)	Pelle (⁶)	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m ³)

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (*European Inventory of Existing Chemical Substances*).

(2) CAS: Numero *Chemical Abstract Service*.

(3) mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile. Se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione .

Articolo 5

In merito al quesito di cui all'articolo 5, si ritiene opportuno fare riferimento all'articolo 237 (*Misure tecniche, organizzative, procedurali*) del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, che al comma 1 stabilisce che *il datore di lavoro:*

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree é fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non é tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Per quanto attiene all'informazione e alla formazione dei lavoratori, il primo comma dell'articolo 239 (*Informazione e formazione*) dello stesso Decreto stabilisce che *il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;*
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;*
- c) le misure igieniche da osservare;*
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;*
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.*

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che *il datore di lavoro assicuri ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.* Il comma 3 continua chiarendo che *l'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.* Infine, il comma 4 del già citato articolo 239 dispone che *il datore di lavoro provveda affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.*

Articolo 6

In merito al quesito di cui all'articolo 6, si ritiene opportuno fare nuovamente riferimento all'articolo 235 (*Sostituzione e riduzione*) del Titolo IX del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, già citato a proposito degli articoli 2 e 4 della Convenzione oggetto del presente rapporto.

Per quanto attiene ai valori limite di esposizione professionale al benzene si rinvia, pertanto, alla parte relativa all'articolo 4 della Convenzione n. 136/1971 del presente rapporto.

Inoltre, in base al punto d) del primo comma dell'articolo 237 dello stesso Decreto, il datore di lavoro *provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'Allegato XLI del presente decreto legislativo.*

Si ritiene, dunque, opportuno riportare il citato Allegato XLI del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni:

Allegato XLI

UNI EN 481:1994	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
UNI EN 482:1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
UNI EN 689 1997	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
UNI EN 12919:2001	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

Articolo 7

In merito al quesito di cui all'articolo 7, si fa presente che occorre fare ancora riferimento all'articolo 237 (*Misure tecniche, organizzative, procedurali*) del Titolo IX del Decreto legislativo n.81/08 e successive modificazioni, citato nel precedente paragrafo del presente rapporto.

Articolo 8

In merito al quesito di cui all'articolo 8, si richiama l'attenzione sul Capo II (*Uso dei dispositivi di protezione individuale*) del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, nel quale all'articolo 74 viene fornita una definizione di *dispositivo di protezione individuale*, denominato DPI, che corrisponde a *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*. L'articolo 75 (*Obblighi d'uso*) del Decreto citato continua precisando che *i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o*

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Inoltre, ai sensi del primo comma dell'articolo 76 (*Requisiti dei DPI*) i DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni e in base al comma 2 dello stesso articolo devono:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

I successivi articoli 77 e 78 regolamentano rispettivamente gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi dei lavoratori relativamente all'istruzione, alla scelta, alla cura, alla segnalazione di eventuali difetti e ad altri aspetti dell'uso dei DPI. Particolare importanza nell'ambito della protezione da inalazioni nocive e, dunque, anche da eventuali concentrazioni di sostanze tossiche aerodisperse, riveste l'Allegato VIII del Decreto n. 81/08 e successive modificazioni, recante *Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari*. In esso, la sezione che regola l'uso di *maschere respiratorie* stabilisce che i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori. Inoltre, il punto 3 dell'Allegato VIII, nell'*Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale* indica, al paragrafo 4, i lavori per i quali si rende necessaria la protezione delle vie respiratorie. Infine, la tabella di cui al punto 4 relativa ai *Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie*, individua sia i rischi eventualmente presenti nelle sostanze pericolose nell'aria inalata e che, quindi, possono essere inalate dal lavoratore e sia i rischi che, paradossalmente, possono derivare dallo stesso dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Per quanto attiene al quesito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, richiamato nell'articolo 8 della Convenzione oggetto del presente rapporto, si rinvia al Capo IV (*Disposizioni penali*) ed ai commi 6 e 7 dell'articolo 229 (*Sorveglianza sanitaria*) del Titolo IX (*Sostanze pericolose*) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni.

Articolo 9

In merito al quesito di cui all'articolo 9, si ritiene opportuno fare riferimento al primo comma, in particolare alle lettere a), b), g) ed h), dell'articolo 25 (*Obblighi del medico competente*)

del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, in base al quale *il medico competente*:

- a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.*

Il primo comma del citato articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) stabilisce che *la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il secondo comma, invece, precisa quali siano gli impegni compresi nell'attività di sorveglianza e cioè:*

- a) *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre*

contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

E al comma 6 dello stesso articolo 41 del Decreto n. 81/08 e successive modificazioni è stabilito che *il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:*

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e limitazioni;

c) idoneità temporanea;

d) idoneità permanente.

Della sorveglianza sanitaria tratta anche la Sezione III del Titolo IX dello stesso Decreto. In particolare, l'articolo 242 (*Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche*) precisa che:

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Articolo 10

In merito al quesito di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno fare nuovamente riferimento all'articolo 25 del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, citato a proposito della trattazione relativa all'articolo 9 della Convenzione in esame. Di competenza del quesito di cui all'articolo 10 sono anche gli articoli 38 e 39 dello stesso Decreto. Il primo stabilisce i titoli ed i requisiti che deve possedere il medico competente, mentre il secondo regola lo svolgimento dell'attività del medico competente e al comma 2 precisa che quest'ultimo *svolge la propria opera in qualità di:*

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;*
- b) libero professionista;*
- c) dipendente del datore di lavoro.*

Il comma 5 dello stesso articolo del Decreto citato chiarisce, infine, che i medici specialisti che eventualmente collaborano con il medico competente, sono scelti in accordo con il datore di lavoro, il quale ne sostiene gli oneri.

Articolo 11

In merito al quesito di cui all'articolo 11, si fa presente che il primo comma dell'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, recante le norme di *Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*, modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I del Decreto stesso, nel quale sono incluse sostanze e lavorazioni cancerogene.

Per quanto attiene alla tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e di allattamento, si rinvia a quanto rappresentato nella risposta all'osservazione formulata dalla Commissione di esperti.

Articolo 12

In merito al quesito di cui all'articolo 12, occorre fare riferimento al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, che al comma 4 dell'articolo 239 (*Informazione e formazione*) del Capo II (*Protezione da agenti cancerogeni e mutageni*), Sezione II (*Obblighi del datore di lavoro*), stabilisce che il datore di lavoro provveda *affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.*

Articolo 13

In merito al quesito di cui all'articolo 13, si fa presente che il suindicato articolo 239 del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, al primo comma prevede che *il datore di lavoro fornisca ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;*
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;*
- c) le misure igieniche da osservare;*
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;*
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.*

Il comma 2 prevede, invece, che *il datore di lavoro assicuri ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.* Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, infine, che *l'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 siano fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengano ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.*

Articolo 14

In merito al quesito di cui all'articolo 14, si segnala che il primo comma dell'articolo 47 del Decreto legislativo n. 81/08 modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, istituisce, a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui elezione avviene ai sensi del

comma 6 dello stesso articolo. Quest'ultimo precisa che *l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (adesso Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.d.r.), sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.* Inoltre, a proposito delle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il primo comma, lettera o) dell'articolo 50 chiarisce che quest'ultimo *può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.*

Per quanto attiene all'attività di vigilanza e di ispezione volta a garantire l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si precisa che quest'ultima viene svolta dal medico competente, ai sensi del già citato articolo 41 (*Sorveglianza sanitaria*) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni. Si rinvia, pertanto, alla trattazione dell'articolo 9 della Convenzione oggetto del presente rapporto.

Anche l'articolo 229 del Decreto suindicato regola il tema della vigilanza, facendo particolare riferimento agli agenti chimici tossici cui possono essere esposti i lavoratori. Il primo comma dell'articolo citato stabilisce, infatti, che *fatto salvo per quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.* E al comma 2 dello stesso articolo è specificato che *la sorveglianza sanitaria viene effettuata:*

- a) *prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;*
- b) *periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;*

c) *all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.*

Il terzo comma dell'articolo 229 stabilisce, invece, che *il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.* Il comma 4 dello stesso articolo continua esplicitando che *gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore* e il comma 5 chiarisce che *il datore di lavoro, su parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.* Infine, il comma 6 specifica che *nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro* e (comma 7) *nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:*

- a) *sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;*
- b) *sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;*
- c) *tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;*
- d) *prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.*

Il comma 8 conclude precisando che *l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.*

Per quanto attiene al tema delle sanzioni, si ritiene opportuno fare riferimento al Titolo IX (*Sostanze pericolose*), Capo IV (*Sanzioni*) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni, nel quale agli articoli 262, 263 e 264 sono regolamentate le sanzioni rispettivamente per il datore di lavoro e il dirigente, per il preposto e per il medico competente, mentre l'articolo 264-bis stabilisce le sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI

- Allegato 1 – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con Allegati;
- Allegato 2 – Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 39;
- Allegato 3 – Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Allegato 4 – Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (*Legge comunitaria 1993*) – Articolo 35;
- Allegato 5 – Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

In riferimento all'osservazione formulata dalla Commissione di esperti, si conferma quanto già espresso nel precedente rapporto e cioè che il divieto di esposizione delle lavoratrici nel periodo della gestazione e dell'allattamento ad agenti chimici pericolosi e mutageni – tra cui è possibile collocare il benzene – è sancito dal Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, che al Capo II (*Tutela della salute della lavoratrice*), articoli 6 e 7, prevede il divieto di adibire le lavoratrici durante la gestazione e fino a sette mesi di età del figlio a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati negli Allegati A e B dello stesso Decreto.

Si ritiene, inoltre, opportuno aggiungere che l'articolo 35 (*Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative*) della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993*) che ha abrogato la legge 5 marzo 1963, n. 245, recante disposizioni relative alla *Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative*, stabilisce ai commi 1, 2 e 3 i divieti e le limitazioni di uso del benzene, oltre che del toluene e dello xilene, in tutte le attività lavorative.

La posizione delle lavoratrici durante il periodo della gestazione e, in particolare, dell'allattamento risulta, dunque, tutelata nella normativa italiana sia in maniera specifica dall'articolo 7 e dagli Allegati A e B del *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, precedentemente citato e sia, in generale, dall'articolo 35 della legge n. 146/1994.

Il Governo italiano si impegna, tuttavia, a fornire qualsiasi eventuale sviluppo normativo relativo al tema appena trattato.

